
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) – Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) – Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) – Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) – Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) – Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) – Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) – Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella DELIA (Magistrato) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) – Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) – Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) – Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) – Giusi IANNI (Magistrato) – Francesco LUPIA (Magistrato) – Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) – Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) – Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) – Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) – Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) – Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) – Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Art. 183 bis c.p.c.: il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo può essere convertito in favore del sommario di cognizione

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo può essere convertito in favore del rito sommario di cognizione per merito dell'art. 183 bis c.p.c., assegnando il doppio termine ivi previsto.

Tribunale di Vercelli, sezione prima, ordinanza del 23.3.2016

...omissis...

TRIBUNALE DI VERCELLI

Sezione I Civile

in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott Carlo Bianconi;
nella causa n. R.G. ***/2014, di opposizione al decreto ingiuntivo numero
***/2014 dell'intestato

Tribunale;

...omissis...

Gli ingiunti opponevano ritualmente il decreto, eccependo in sintesi
l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633-634 c.p.c. del decreto
ingiuntivo e sostenendo di nulla dovere, a cagione della nullità della clausola
prevista dall'art. 4 del contratto, perché contraria all'art. 1322 c.c., o
comunque della sua inefficacia per violazione del disposto dall'art 1341 c.c.; in
via subordinata chiedevano la riduzione equitativa della penale prevista dalla
medesima clausola.

Si costituiva in giudizio -xxxx in poi, solo xxxxxxxxx- xxxxxxxx resasi medio
tempore cessionaria del credito vantato da -xxxxx l'opposizione sostenendo la
natura di mutuo, e non di leasing, del contratto in parola, ed eccependo la
piena validità ed equità della clausola sopra descritta.

Alla prima udienza di comparizione del 15.4.2015 il Giudice non concedeva la
provvisoria esecuzione, disponendo il mutamento del rito nelle forme del
processo sommario di cognizione con concessione del duplice termine di cui
all'art. 183-bis c.p.c..

All'udienza del -cccccc mancanza di istanze istruttorie, il Giudice rinviava per
la discussione orale.

All'udienza di discussione ex art 702 ter c.p.c. (celebratasi in data 02.3.2016 a
seguito di duplice differimento officioso per impedimento del Giudice), veniva
dichiarata l'estromissione dal giudizio

Ccccc come in epigrafe.

L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.

Si rendono in primo luogo opportuni alcuni chiarimenti dal punto di vista
processuale; quindi, sarà
possibile scendere nel merito della regiudicanda.

Sul mutamento del rito nelle forme del processo sommario di cognizione.

Al presente giudizio di opposizione, incardinato con atto di citazione notificato
in data 02.1.2015, è astrattamente applicabile l'art. 183-bis c.p.c. di nuovo
conio (che riguarda i procedimenti introdotti successivamente all'11.11.2014).
Ci si deve peraltro chiedere se la norma, che consente a determinate condizioni
il passaggio dal rito ordinario a quello sommario di cognizione, sia applicabile ai
giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.

La risposta, che si anticipa positiva (pur in assenza di precedenti di merito
specifici), passa necessariamente, ancora a monte, attraverso la soluzione
della questione, controversa in Dottrina, se sia ammissibile l'opposizione a
decreto ingiuntivo introdotta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., e non
con atto di citazione.

A parere dello scrivente, la risposta deve essere affermativa.

In primo luogo, il dato letterale di cui all'art. 645 c.p.c. ("*l'opposizione si propone [...] con atto di citazione*"; "*in seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario*"), sembra solo apparentemente ostativo: è infatti sostenibile che la disposizione sia rimasta tale solo in forza di un difetto di coordinamento, probabilmente ritenuto superfluo, rispetto alla riforma del 2009 che introdusse il rito sommario; inoltre, la *ratio* dell'art. 645 c.p.c., più che sullo stabilire la forma dell'opposizione, si incentra sulla necessità di garantire alla parte ingiunta l'accesso ad un procedimento di opposizione caratterizzato da cognizione e garanzie piene, e non sommarie, ciò che – a ben vedere – è in ogni caso assicurato anche a chi opti per il procedimento di cui all'art. 702-*bis* c.p.c., ove, come ampiamente noto, la "sommarietà" riguarda l'istruzione in senso stretto, e non certo l'accertamento o il contraddittorio. Tanto più, in secondo luogo, che l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione partecipa della stessa idoneità al giudicato, formale e sostanziale, che contraddistingue la sentenza.

Né, in terzo luogo, pare possibile dedursi il contrario dalla costante, e condivisibile, giurisprudenza secondo cui, nonostante la coeva riforma dei primi due commi dell'art. 279 c.p.c., la declaratoria di incompetenza del Giudice del monitorio debba essere pronunciata con sentenza, e non con ordinanza (sbocco necessitato del procedimento sommario di cognizione, laddove immutato).

É infatti chiaro come tale opzione ermeneutica intenda porre l'accento sul fatto che, allorché il Giudice dell'opposizione ravvisi l'incompetenza del Giudice dell'ingiunzione, ad essere risolta e definita non sia soltanto la questione, di rito, che attiene alla competenza (ciò che imporrebbe la pronuncia di ordinanza declinatoria), ma anche la sorte, nel merito, tanto dell'opposizione (nel senso dell'accoglimento), quanto del decreto opposto (nel senso del suo annullamento), rendendosi, proprio perciò, ma solo perciò, necessaria la pronuncia di sentenza.

Anche in relazione a tale ultimo rilievo, dunque, a parere dello scrivente nulla osta a che il procedimento di opposizione venga definito con ordinanza *ex art. 702-ter* c.p.c., alla sola condizione che, naturalmente, con tale pronuncia il Giudice definisca altresì la sorte dell'opposizione, e quella del decreto ingiuntivo opposto.

Infine, tornando più specificamente alla questione relativa al nuovo art. 183 *bis* c.p.c., non può sfuggire l'intento acceleratorio (più che deflattivo) ambito dal Legislatore, sempre rilevante *ex art. 12* Preleggi: un banale calcolo aritmetico consente di cogliere il risparmio di tempi processuali conseguibile attraverso il passaggio al rito sommario, e derivante dall'azzeramento (nella migliore delle ipotesi) o dalla riduzione a meno di un terzo (nella peggiore) dei tempi connessi all'appendice di trattazione di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., per tacere di quelli connessi alla fase decisoria *ex art. 281-quinquies*, comma 1, c.p.c.; lo strumento, inoltre, è pensato specificamente per le liti "meno complesse", tra le quali rientrano sovente quelle incardinate a fini defattuatori o dilatori, ed in particolare i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo (anche se non è questo il caso), o di opposizione all'esecuzione.

Per tutti questi motivi, ritenuta *astrattamente* applicabile al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la norma di cui all'art. 183-*bis* c.p.c., e ritenuta *concretamente* percorribile tale strada nella presente causa – in

ragione della natura squisitamente giuridica dell'accertamento – si è così proceduto, nel dovuto contraddittorio tra le parti, all'udienza 15.4.2015.

...omissis...

p.q.m.

Il Tribunale di Vercelli, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Carlo Bianconi, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa rgcccccccc

cccccccccccc

giudizio a seguito dell'intervento di -cccccc successore a titolo particolare nel diritto

controverso, così provvede:

- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo ccc dell'intestato Tribunale;
- compensa integralmente le spese di lite relativamente alla fase di opposizione.

Così deciso in Vercelli, 23.3.2016

Il Giudice
Dott. Carlo Bianconi